

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1963

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DARA, MOLINARI, MACCANTI, ANDREUZZA, BOF, BORDONALI, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIAGONI, IEZZI, PRETTO, ZOFFILI

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per l'acquisto di quadricicli a motore per il trasporto delle persone con disabilità, e altre agevolazioni fiscali per i veicoli destinati alle medesime persone

Presentata il 12 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende risolvere definitivamente una questione relativa alla concreta realizzazione di un diritto al quale, fino ad oggi, la legislazione vigente non sembra aver dato adeguata risposta.

In Italia le disposizioni normative che riconoscono il diritto alla mobilità delle persone con disabilità sono riferite sia all'ambito del trasporto pubblico sia a quello del trasporto privato, cioè quello effettuato con mezzi propri: la normativa, in quest'ultimo caso, prevede una serie di disposizioni per favorire tale tipo di trasporto per compensare l'inadeguatezza dei mezzi pubblici.

Si tratta di norme che facilitano la circolazione dei veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità (contrassegno di libera circolazione e di sosta, parcheggi riservati) o che riguardano l'abilitazione alla guida di persone con disabilità e che prevedono contributi economici o facilitazioni fiscali per l'acquisto di tali veicoli da parte delle persone con disabilità. Quest'ultima fattispecie è costituita da un complesso di norme volte a individuare le patologie che consentono l'accesso alle agevolazioni e le tipologie di veicoli per l'acquisto dei quali esse sono concesse. Tuttavia le norme vigenti, nell'individuare tassativamente i veicoli per cui è possibile usufruire

delle agevolazioni, non includono proprio alcune tipologie di mezzi — *minicar* e *microcar* — che, per talune categorie di persone con disabilità, sono le uniche che garantiscono il sancito diritto alla mobilità con mezzi privati.

Si tratta dei veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *h*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero «quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a

trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h (...)».

La presente proposta di legge ha lo scopo di superare questa ingiustificabile disparità e di fare in modo che, indipendentemente dalla limitazione fisica che abilita le persone con disabilità all'utilizzo di un tipo di veicolo o di un altro, queste possano accedere alle medesime agevolazioni includendo espressamente anche le *minicar* e le *microcar* nel novero dei veicoli che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di mezzi di trasporto privato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di quadricicli a motore)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: « agli articoli 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*) » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 53, comma 1, lettere *b*), *c*), *f*) e *h*) ».

2. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificata dal comma 1 del presente articolo, sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. Il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al periodo precedente.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0099800